

Riaperto il verbale alle ore 15.35, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, alla presenza degli avvocati

RG [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica

SENTENZA

N. [REDACTED]

Reg. cron. n. [REDACTED]

Reg. rep. n. [REDACTED]

OGGETTO

Contratti
bancari (depos
ito bancario,
etc)

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Stefano Caramellino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG [REDACTED] promosso da

[REDACTED] elettivamente domiciliato/a
presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED]
che lo/la rappresenta e difende, con avv. [REDACTED]

Parte attrice

CONTRO

[REDACTED] elettivamente
domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED]
che lo/la rappresenta e difende, con avv. [REDACTED]

Parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice: accertare e dichiarare ai sensi dell'articolo 2033 codice civile che l'attrice non era debitrice della convenuta dell'importo pari a € 51.074,06 ovvero di quella da accertarsi in corso di causa; per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo pari a € 51.074,06 ovvero di quello da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. In via istruttoria, ammettere consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'esatta esposizione debitoria dell'attrice nei confronti della convenuta, alla data di estinzione della propria esposizione debitoria.

Parte convenuta: rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria, rigettare le richieste avversarie.



RG.

Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica
Verbale di udienza

Nel procedimento iscritto al n. [redacted] R.G., avente ad oggetto "Contratti bancari(deposito bancario, etc)", promosso da

[redacted], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [redacted], che lo/la rappresenta e difende, con avv.-- [redacted]

Parte attrice

CONTRO

[redacted], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [redacted], che lo/la rappresenta e difende, con avv. [redacted]

Parte convenuta

all'udienza delli 07/07/2014 ore 14.50 avanti il GU dott. Stefano Caramellino sono presenti:

- per parte attrice l'avv. [redacted] per delega orale dell'avv. [redacted]
- per parte convenuta l'avv. [redacted]

Il giudice invita le parti alla discussione in pubblica udienza ex art. 281 sexies cpc. Le parti discutono la causa illustrando i rispettivi argomenti e si rimettono sulle spese. Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, inviando al [redacted] horas per la lettura della decisione. Invita tutte le parti a comparire alle ore 15.20 odierne nella medesima stanza in cui si è tenuta l'udienza, rendendosi presenti per la lettura del provvedimento, che comunque avverrà, nell'ipotesi di assenza di una o più di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato orario.

[redacted]



RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. Parte attrice, correntista della banca convenuta in virtù di un rapporto operante dal 1 gennaio 2001 al 30 settembre 2008, ha proposto azione di ripetizione dell'indebita e in via residuale di arricchimento senza causa per interessi debitori, spese e commissioni di massimo scoperto asseritamente usurari e computati in violazione del divieto di anatocismo.

Tempestivamente costituitasi, la banca convenuta ha prodotto il contratto di conto corrente sottoscritto in nome della società semplice odierna attrice, ha contestato che la banca abbia ricevuto pagamenti indebiti dall'attrice e ha svolto difese in diritto, contestando la retroattività dell'articolo 2 bis, 2° comma decreto legge 185 del 2008 nonché le formule utilizzate dal consulente.

Successivamente la parte attrice ha dedotto la nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa, l'usura soggettiva nonché la nullità del contratto per "inesistenza della prova scritta del rapporto".

II. Requisito essenziale dell'azione di ripetizione dell'indebita è l'esistenza di un pagamento, che nei rapporti tra banca e cliente deve essere identificato in una rimessa solutoria.

L'unica rimessa certamente solutoria che emerge dagli atti (doc.6 attoreo, 3ª pagina, prodotto con la memoria ex articolo 183, 6° comma numero 3 c.p.c.) è quella immediatamente susseguente alla chiusura del conto, contabilizzata in data 17 novembre 2008 per l'importo di € 63.000, addirittura superiore a quello oggetto della domanda attorea. Tale rimessa, peraltro, reca nella propria descrizione l'indicazione di un ordinante diverso dalla società semplice odierna attrice: si tratta infatti di una S.p.A. con diversa denominazione.

In punto di diritto, giova ricordare che l'estinzione di un'obbligazione per adempimento di un terzo ex articolo 1180 c.c., qualora quest'ultimo intervenga spontaneamente ed unilateralmente in proprio e non in rappresentanza del debitore, consiste in un pagamento che resta riferibile al terzo medesimo, al quale soltanto spetta quindi l'azione di ripetizione d'indebita oggettivo ai sensi dell'articolo 2033 c.c. (Cass. 07.07.1980, n. 4340).

Nella specie, l'azione di ripetizione dell'indebita è stata proposta dal denegato debitore a favore del quale l'adempimento del terzo è intervenuto, non dal terzo medesimo, pertanto difetta la titolarità attiva del diritto di azione in concreto esercitato.

Anche l'azione ai sensi dell'articolo 2041 c.c. spetta al soggetto a danno del quale l'arricchimento ha avuto luogo. Il fatto che il versamento solutorio finale sia avvenuto a cura di un soggetto terzo al presente giudizio costituisce prova negativa della diminuzione patrimoniale che, tra gli altri requisiti essenziali di tale azione, deve necessariamente essere provata da parte di chi agisca per arricchimento senza causa.

III. Quanto alle precedenti rimesse difetta in atti alcun principio di prova del loro carattere solutorio: la stessa consulenza tecnica di parte, prodotta contestualmente all'iscrizione a ruolo e riprodotta ai numeri 2 e 5 in allegato alla memoria ex articolo 183, 6° comma numero 2 c.p.c. in formato di CD, contiene dati utili al ricalcolo del saldo passivo finale del conto corrente dedotto in giudizio, sulla base degli estratti scalari trimestrali, ma non contiene in alcun modo una specifica allegazione, né



tantomeno uno specifico principio di prova, circa la natura solutoria anziché ripristinatoria delle rimesse che emergono dagli estratti conto prodotti, peraltro alquanto frammentari. Tale impostazione della consulenza induce a ritenere che l'unica rimessa a cui l'azione di ripetizione dell'indebitato si riferisce sia appunto quella finale, che ebbe luogo per effetto di un calcolo del dovuto asseritamente difforme dal saldo contabile vantato come effettivo dalla cliente odierna attrice: la consulenza, infatti, si traduce in un ricalcolo del saldo contabile finale, trimestre per trimestre, non anche nell'identificazione delle rimesse che avrebbero consentito alla cliente di rientrare dalla passività (il cosiddetto scoperto) superiore al fido concesso in punto vuoi di diritto vuoi di fatto.

Stanti le offerte probatorie e le allegazioni di parte attrice di cui sopra, qualsivoglia ammissione di consulenza tecnica d'ufficio avrebbe carattere esplorativo.

Segue la reiezione di ogni domanda attorea.

IV. Le spese seguono la soccombenza.

Poiché è entrato in vigore il decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 recante i nuovi parametri per la liquidazione delle spese processuali, si pone questione di diritto intertemporale circa la sua applicabilità al compenso per le prestazioni svolte in questo grado di giudizio. La "disposizione temporale" di cui all'articolo 28 del decreto ora vigente ricalca l'identico tenore letterale di quella di cui all'articolo 41 decreto Ministero della Giustizia 140 del 2012. Oltre alla continuità sul piano sistematico, ricorrono quindi ragioni letterali e logiche per ribadire, come nel passaggio intertemporale tra la disciplina di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, numero 127 e il predetto decreto 140 del 2012, che il compenso della Difesa deve essere liquidato secondo i parametri vigenti nel giorno della liquidazione giudiziale, d'immediata applicazione anche per le prestazioni precedentemente svolte nell'ambito del medesimo grado di giudizio (Cass. 26 settembre - 5 novembre 2012, n. 18920; Cass. 12.10.2012 n. 17406 e Cass. 28.09.2012, n. 16581, quest'ultima con generale riferimento al diritto intertemporale nell'ipotesi di successione di tariffe professionali).

Deve quindi tra l'altro riconoscersi il rimborso forfettario delle spese generali.

La tabella di riferimento è la n. 2 riferita a "giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale".

Il valore di lite risulta pari ai sensi dell'art. 12 cpc a €51.074,06.

Lo scaglione cui occorre fare riferimento è quindi quello compreso tra €26.000 ed €52.000.

Nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di due parti, si è fatto luogo ad effettiva istruttoria, concretatasi nel deposito delle memorie ex art. 183, co.6 cpc, che secondo l'art. 4, quinto comma lettera C DM 55/2014, in continuità con la relazione illustrativa al DM 140/2012, espressamente rientrano in tale fase, coerentemente con il fatto che esse concorrono a determinare il perimetro della non contestazione e così contribuiscono alla definizione dei fatti di causa alla pari delle prove costituenti.

La liquidazione media è quindi pari a €7254.

Alla luce dei criteri dettati dall'art. 4, primo, settimo e ottavo comma DM 55/2014, si ravvisano ragioni per discostarsi in concreto dal valore medio di liquidazione, con un aumento del 10%, perché il valore di lite è prossimo al massimo della forcella e perché gli atti della parte vittoriosa sono efficacemente sintetici.

Ai sensi dell'art. 8, primo comma DM 55/2014 non deve essere posto a carico del



soccombente alcun onere per effetto della scelta della parte vittoriosa di farsi assistere da una pluralità di Avvocati.
Segue la liquidazione di un compenso complessivamente pari a €7979,40.
La parte vittoriosa non ha sostenuto spese esenti.

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita,
visti gli artt. 281 sexies, 279 e 91 ss. Cpc

PQM

Rigetta ogni domanda attorea
condanna parte attrice

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere le spese processuali di parte convenuta [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in euro 7979,40 per compenso, oltre €1196,91 per rimborso a forfait, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 07/07/2014 . Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 15.44

Il giudice
Stefano Caramellino

